



**PROGRAMMA DI COPERAZIONE TRANSFRONTALIERA  
INTERREG V-A ITALIA – SVIZZERA 2014 – 2020  
CCI 2014TC16RFCB035**

**REGOLAMENTO INTERNO DEL  
COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato di Sorveglianza nella sua seduta del 25/05/2016 istituisce il Comitato Direttivo (di seguito denominato anche in forma abbreviata “Comitato”) del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera e,

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare agli articoli 5, 47, 48, 49, 110;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare agli articoli 12, 18, 23;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato, in particolare agli articoli 2, 4, 10, 11, 13;
- la legge federale per la politica regionale del 6/10/2006;
- il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 9108 del 9/12/2015
- i Decreti dell’Autorità di Gestione n. 1667 del 09/03/2016 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma e n. 4200 del 12/05/2016 che ne specifica la composizione nominativa;

d’intesa con l’Autorità di Gestione del Programma,

**APPROVA IL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DIRETTIVO:**

**Articolo 1  
Composizione**

L’Autorità di Gestione del Programma prepara e gestisce le riunioni del Comitato Direttivo, avvalendosi del supporto tecnico del Segretariato Congiunto.

Il Comitato Direttivo è composto, oltre che dall’Autorità di Gestione (di seguito indicata anche con l’acronimo AdG), da un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni partner del Programma:

- Regione Lombardia;
- Regione Piemonte;
- Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- Provincia Autonoma di Bolzano;
- Cantone Ticino;
- Cantone dei Grigioni;
- Cantone Vallese.

I membri del Comitato sono individuati a livello tecnico nell'ambito delle Amministrazioni partner. È prevista la possibilità di supplenze o deleghe.

Alle riunioni del Comitato partecipano i componenti del Segretariato Congiunto, in qualità di segreteria e di supporto tecnico.

Alle riunioni potranno essere invitati, a titolo consultivo, anche uno o più rappresentanti delle Autorità Ambientali delle Amministrazioni italiane ed esperti di elevata competenza tecnico-professionale, in relazioni ai temi che verranno affrontati.

Alle attività del Comitato possono partecipare, a titolo consultivo, un rappresentante della Commissione Europea, un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e un rappresentante della Confederazione Svizzera.

Per il rispetto del principio di rappresentatività del partenariato, alle riunioni che trattano la materia delegata dal Comitato di Sorveglianza (selezione delle operazioni) è inoltre invitato, a titolo consultivo, un rappresentante del partenariato per ogni Amministrazione italiana e svizzera, segnalato prima della riunione dalla stessa Amministrazione tra i propri membri consultivi del Comitato di Sorveglianza, in modo da evitare conflitti di interesse.

Tutti i partecipanti al Comitato, compresi i componenti eventualmente delegati per singole sedute e gli eventuali invitati, avranno cura di rispettare il carattere riservato delle sedute.

I componenti sono responsabili delle credenziali personali di accesso alle sezioni del sito e del Sistema informativo del Programma ad essi riservate.

Nell'esercizio delle loro funzioni, con particolare riferimento alle decisioni connesse alla selezione e finanziamento delle operazioni, i rappresentanti designati e/o delegati avranno cura di garantire l'imparzialità del loro operato al fine di evitare ogni forma di conflitto di interesse.

A tal fine, ogni rappresentante designato e/o delegato è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che accerti la sussistenza o meno di compiti dirigenziali in organismi direttamente candidati a beneficiare di finanziamenti dal Programma, o di avere con il candidato beneficiario rapporti di lavoro o di consulenza, astenendosi, se del caso, dal partecipare alla discussione e alla decisione.

Per i componenti italiani del Comitato l'Autorità di Gestione accerta il rispetto delle condizioni previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 attraverso l'acquisizione di apposita autodichiarazione del rappresentante e/o delegato.

## Articolo 2 Compiti

Il Comitato seleziona i progetti da finanziare e coadiuva l'Autorità di Gestione nelle sue funzioni, al fine di assicurare la gestione unitaria del Programma nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun partner.

Le attività sono riconducibili ai seguenti ambiti di intervento:

1. Selezione delle proposte progettuali da finanziare ed approvazione della graduatoria, in applicazione della metodologia e dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza.

La valutazione delle proposte, il conseguente punteggio e la graduatoria per il finanziamento dei progetti sono decise in sede collegiale, sulla base dei contributi istruttori espressi - attraverso l'apposita sezione del sistema informativo - dal Segretariato Congiunto e dagli esperti settoriali delle diverse Amministrazioni partner del Programma attraverso la scheda unica di valutazione.

Il CD si esprime in sede collegiale anche sulle verifiche preliminari di ammissibilità qualora il SC segnali una potenziale incompatibilità con le politiche regionali o cantonali di riferimento (Criterio A2.9 del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni").

Il CD può assegnare ai progetti potenzialmente finanziabili un punteggio premiale a quelli che ritiene più meritevoli sulla base dei criteri specificati nel § 2 del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Il CD può prendere decisioni che si discostino dalla graduatoria proposta nei casi stabiliti dal § 2 del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni". In ogni caso la decisione sarà debitamente motivata e tracciata sul sistema di monitoraggio SIAGE.

A chiusura del verbale di seduta, le valutazioni sono registrate sul sistema informativo a cura del Segretariato Congiunto e comunicate al Comitato di Sorveglianza, unitamente alla graduatoria di finanziamento.

2. Consultazione da parte dell'Autorità di Gestione per le funzioni di propria competenza – di cui agli articoli 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, tra cui:
  - a) preparazione e pubblicazione, sulla base delle linee di indirizzo definite dal Comitato di Sorveglianza, dei bandi e del loro percorso di attivazione, compresa l'organizzazione delle azioni di animazione e accompagnamento ai potenziali beneficiari;
  - b) elaborazione dei modelli di documenti a supporto della presentazione delle proposte progettuali quali, a titolo esemplificativo:

- il modello di scheda per la presentazione dei progetti;
  - lo schema di convenzione di finanziamento tra il Capofila e l'AdG ;
  - lo schema di convenzione tra partner;
- c) approvazione della scheda unica di valutazione sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- d) approvazione delle modifiche ai progetti finanziati che comportino cambiamenti rilevanti delle attività e dei risultati progettuali; in tal caso è necessario che siano presenti i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, ovvero, in loro assenza, sia possibile acquisire il loro parere in merito;
- e) approvazione della programmazione di spesa per l'Asse 6 e dei relativi progetti;
- f) programmi delle attività di comunicazione in attuazione della strategia approvata dal Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato Direttivo potrà inoltre essere consultato dall'AdG per ogni altra decisione o documento utile a garantire la gestione unitaria del Programma (per esempio relazione sul sistema di gestione e controllo, manualistica e attività legate alla valutazione del Programma di Cooperazione) e in merito alla preparazione del Comitato di Sorveglianza.

### Articolo 3

#### **Funzionamento: convocazione, riunioni e ordine del giorno**

Il Comitato si riunisce di norma a Milano, presso la sede di Regione Lombardia, su convocazione dell'Autorità di Gestione, con cadenza funzionale alle esigenze della programmazione.

L'Autorità di Gestione invia le convocazioni almeno dieci giorni lavorativi prima della data della riunione. La documentazione viene inviata o è messa a disposizione dei componenti attraverso l'area riservata del sito web del Programma almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

Per ciascuna riunione del Comitato, l'Autorità di Gestione stabilisce l'elenco degli argomenti da trattare; previo consenso, possono essere aggiunti in seduta altri argomenti che rivestono carattere di urgenza.

L'Autorità di Gestione garantisce, con il supporto operativo del Segretariato Congiunto, la redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato, le condizioni organizzative e logistiche necessarie al regolare svolgimento della riunione e la stesura dei verbali.

Per la validità delle riunioni è necessario che sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, con almeno due rappresentanti per parte nazionale.

#### Articolo 4

### **Funzionamento: decisioni**

Le decisioni del Comitato sono assunte per consenso.

Nel caso il Comitato non raggiunga il consenso sull'ammissibilità dei progetti e/o sull'approvazione della graduatoria per la selezione, di tale decisione viene investito il Comitato di Sorveglianza. Nei casi in cui non si raggiunga il consenso per gli argomenti di cui al precedente articolo 2 – punto 2, la decisione è assunta dall'AdG tenendo conto della maggioranza dei consensi espressi.

Nel caso in cui l'Autorità di Gestione sollevasse dubbi riguardo alla correttezza di una decisione, la stessa viene approvata con riserva fino a che la questione non è chiarita dall'Autorità di Gestione sulla base di ulteriori approfondimenti e in collaborazione con le autorità di Programma competenti con riferimento sia all'Unione Europea sia alla Svizzera. L'AdG, espletate le opportune verifiche, ne darà comunicazione al Comitato Direttivo. Qualora l'esito fosse negativo l'AdG procederà a una nuova consultazione del Comitato Direttivo.

L'Autorità di Gestione, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Comitato, può rinviare il voto su un argomento in discussione al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica rilevante che necessita di un ulteriore approfondimento.

#### Articolo 5

### **Funzionamento: verbali**

Le decisioni assunte dal Comitato sono riportate in un verbale, predisposto dal Segretariato Congiunto, visionato dall'Autorità di Gestione e trasmesso entro 15 giorni lavorativi dalla riunione agli altri membri del Comitato.

I membri del Comitato possono segnalare all'Autorità di Gestione eventuali correzioni o integrazioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del verbale. Il verbale risulta approvato se nessun membro del Comitato solleva rilievi per iscritto entro il termine stabilito. Eventuali osservazioni vengono inviate a tutti i membri, che hanno la possibilità di aderire o meno alle stesse. Se vi sono osservazioni e nessuno degli altri membri si esprime in merito nell'arco dei cinque giorni lavorativi successivi, le osservazioni si intendono assentite.

L'Autorità di Gestione provvede a questo punto a validare il verbale e a inviarne la versione definitiva:

- a tutti i componenti;
- agli eventuali altri soggetti presenti alla riunione;
- alle Autorità Ambientali delle Amministrazioni italiane;
- ai rappresentanti della Commissione Europea, del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, della Confederazione Svizzera.

## Articolo 6

### **Funzionamento: consultazione per iscritto**

Questioni urgenti o questioni che richiedano la semplice condivisione di una proposta scritta possono essere trattate tramite consultazione scritta. Tale consultazione può essere richiesta da ogni membro del Comitato all'Autorità di Gestione, che procede all'attivazione della procedura. I membri del Comitato possono esprimersi entro 10 giorni lavorativi dalla trasmissione dei documenti.

Eventuali osservazioni vengono inviate a tutti i membri che hanno la possibilità di aderire o meno alle stesse. Se vi sono osservazioni e nessuno degli altri membri si esprime in merito nell'arco dei cinque giorni lavorativi successivi, le osservazioni si intendono assentite. L'Autorità di Gestione provvede a questo punto ad inviare ai membri un documento integrato sulla base delle osservazioni pervenute.

Se entro dieci giorni lavorativi dall'avvio della consultazione scritta non vi sono osservazioni, la proposta inviata dall'Autorità di Gestione risulta accettata e comunicata come tale ai membri del Comitato.

## Articolo 7

### **Funzionamento: modalità di trasmissione della documentazione e trasparenza**

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e il Segretariato Congiunto è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica o tramite l'area riservata del sito web di Programma.

I membri del Comitato comunicano all'Autorità di Gestione e al Segretariato Congiunto l'indirizzo di posta elettronica e il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

Le decisioni sul finanziamento dei progetti vengono rese note sulla sezione pubblica del sito una volta conclusa la validazione del relativo verbale.

## Articolo 8

### **Modifiche**

Il presente regolamento può essere modificato solo per consenso dei membri deliberanti del Comitato Direttivo e a seguito di accordo di principio espresso da parte del Comitato di Sorveglianza.